

TI_GERICHTE 52.2001.53 vom 15. Februar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-02-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.53

FR: TI_GERICHTE 52.2001.53 du 15 février 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2001.53 del 15 febbraio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

e 3); che, nel concreto caso, l'approvazione da parte del Consiglio di Stato del messaggio municipale respinto in votazione popolare dai cittadini di _____ non modifica la situazione preesistente a specifico discapito del ricorrente, causandogli - segnatamente, com'è necessario - un pregiudizio diretto: l'insorgente, che agisce a tutela di interessi generali, non è difatti toccato dall'atto impugnato diversamente che qualsiasi altro cittadino; che la circostanza secondo cui egli sia stato promotore del referendum che ha condotto al rifiuto popolare del messaggio approvato attraverso l'atto impugnato non permette di mutare questa conclusione, ma in particolare di ritenere che egli sia lesa in maniera più grave della generalità dei cittadini; che, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile; che il Tribunale prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmM); visti gli art. 207 LOC; 3, 18, 28, 48, 60 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano tasse di giustizia né spese. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.